



Allegato "B" alla Determinazione n. 84 del 15 giugno 2017

DISCIPLINARE

per l’Affidamento del servizio di gestione del Micro Nido “Napoleone Rossi di Montelera” e Baby Parking.

presso la struttura di Pianezza Via Claviere, 12

CIG 7096159FA4

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento

1. L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di micro-nido e baby parking nell'edificio di proprietà della Ipab Casa Benefica, situato in Pianezza – Via Claviere, 12.
2. L’utenza del micro nido sarà composta da bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi per un totale di 20 bambini, precisando che la struttura può accogliere fino ad un massimo di n. quattro lattanti e che l’attività di baby parking dovrà essere svolta in orari differenti da quelli di apertura del micro nido per un numero massimo di 20 bambini.
3. L’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata dell’affidamento, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
4. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature ed i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
5. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La durata dell’affidamento del servizio è stabilita in anni quattro a decorrere dal 1/9/2017, data entro la quale dovrà avvenire la consegna dell’immobile risultante dal verbale di cui al precedente articolo 1 e fino alla fine del quarto anno scolastico. (31/8/2021).

2. Qualora allo scadere del termine naturale del contratto l’Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo l’affidatario è tenuto a continuarlo per un periodo non superiore ai 12 MESI, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, la fine di garantire la continuità del servizio.

3. l’Affidatario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di dodici mesi.

Art. 3 – Importo presunto

1. L’importo complessivo presunto del presente contratto è pari a € 43.120,00 , calcolato con riferimento alla compartecipazione non inferiore al 7%, soggetta a rialzo offerto in sede di gara, della retta mensile versata da ogni utente del micro nido all’Affidatario per il quadriennio, al netto della quota di iscrizione, della quota di riscaldamento e del rimborso dovuto all’Ente delle spese condominiali e di riscaldamento della struttura.

Il pagamento di detta compartecipazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato a IPAB CASA BENEFICA presso UniCredit Banca Spa IBAN **IT79M020080104800000798873** entro il decimo giorno del mese successivo la scadenza di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione contrattuale e dà luogo all’automatica costituzione in mora dell’Affidatario, anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza la necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

2. Il mancato pagamento autorizza l'Ipab alla richiesta di escussione, a prima richiesta scritta, della cauzione costituita dall'Affidatario.

3. In caso di revoca della concessione, l'Ipab conserverà per intero la compartecipazione del trimestre in corso.

4. Oltre il suddetto versamento, l'aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti ed oneri di cui al successivo art. 5; in particolare il mancato o ritardato pagamento delle spese di cui al p.to 'm' del successivo art. 5, comporterà l'immediata restituzione all'IPAB dell'immobile concesso, impregiudicato il risarcimento di eventuali danni conseguenti l'inadempimento.

5. Nulla è dovuto all'Ente per le iscrizioni e frequenza esclusivamente al Baby Parking.

Art. 4 Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio comprende:

- attività educative e socio-pedagogiche
- servizi di preparazione e distribuzione pasti
- acquisto e stoccaggio delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti
- servizi di assistenza e vigilanza
- servizi dedicati alla cura dell'igiene personale
- servizi di pulizia locali

2. gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici dovranno fare riferimento **alle leggi e regolamenti regionali e comunali in materia di asili nido e delle norme di settore vigenti;**

3. L'Affidatario dovrà garantire il funzionamento del servizio dal lunedì al venerdì, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, l'operatività per 11 mesi annui. Tuttavia sarà discrezione dell'Affidatario prevedere l'apertura del servizio per tutto l'anno (12 mesi). Il periodo di chiusura del micro nido è indicato nel mese di agosto. Fatte salve le indicazioni migliorative proposte in sede di gara.

4. Il servizio di Baby Parking dovrà essere svolto in orari differenti da quelli di apertura del micro nido per un numero massimo di 20 bambini.

5. Dovranno essere applicate rette massime per posto a tempo pieno per un importo non superiore ad € 700,00 mensili, oltre la quota per riscaldamento che, in ogni caso non potrà superare l'importo mensile di € 20,00; la quota di iscrizione sarà facoltativa e non potrà superare la somma annuale di € 120,00, fatte salve le riduzioni delle succitate tariffe, che saranno valutate in sede di gara.

Dovranno essere applicate rette agevolate e previsti sconti per i bimbi le cui famiglie versano in condizioni disagiate e/o non sono in grado di pagare la retta, secondo l'offerta presentata.

6. L'Affidatario dovrà prevedere la riserva di n. tre posti nel micro nido e di n. quattro posti nel servizio baby parking a disposizione dell'Ipab Casa Benefica per l'inserimento di bambini ospiti nelle proprie residenze / comunità.

7. L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione e l'orario di apertura giornaliero, nonché le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile all'ingresso.

8. Il personale da adibire allo svolgimento del servizio di asilo nido deve essere composto da educatori ed ausiliari, in numero adeguato a garantire i rapporti numerici previsti dalla L.R. n. 3/1973 e la corretta conduzione della gestione con riferimento anche alle attività di preparazione, distribuzione ed assistenza al pasto, alle pulizie ed a quant'altro risulti necessario per il regolare svolgimento delle attività.

9. L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

10. L'affidatario si impegna a fornire direttamente presso il micro nido le derrate alimentari nel rispetto delle norme di somministrazione di cui alle tabelle dietetiche fornite e verificate dall'A.S.L. TO 3;

11. L'affidatario è tenuto al rispetto del sistema HCCP

12. *Il servizio di asilo nido ha carattere di interesse pubblico, e, pertanto, per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.*

Art. 5 Oneri a carico dell'Affidatario

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al micro nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico dell'Affidatario:

a) la raccolta delle domande, anche in collaborazione con gli Uffici comunali di Pianezza, nei tempi e modi previsti e concordati per l'iscrizione; la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni; l'assegnazione

- dei posti garantendo la precedenza ai bambini che siano residenti nel Comune di Pianezza, richiedenti il tempo pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale; viene inoltre garantita la priorità d'accesso al micro-nido (la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare una equilibrata funzionalità dell'asilo) ai bambini certificati ai sensi della Legge 104/92 e ai bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale;
- b) per i non residenti verrà assicurata la priorità ai bambini con almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Pianezza
 - c) la riscossione delle rette di frequenza. il costo del personale;
 - d) la richiesta del rilascio di autorizzazione per la gestione della cucina/mensa;
 - e) l'acquisto, il ricevimento, la preparazione e la somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda);
 - f) la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli a carico dell'Ente, lesionati o divenuti inservibili;
 - g) la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e gestione relativa raccolta;
 - h) il riordino di tutti i locali e degli spazi esterni ivi comprese le aree verdi;
 - i) la manutenzione ordinaria, la pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad asilo nido la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne;
 - j) la riparazione dei danni provocati dal proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
 - k) il servizio di lavanderia, e guardaroba;
 - l) il costo dei materiali di consumo sia per l'igiene che per le attività didattico-ludiche;
 - m) il rimborso con cadenza trimestrale, salvo conguaglio annuo, al concedente (Ipab Casa Benefica) di tutte le spese anticipate dall'Ente medesimo (acqua, luce, gas ecc.) ed il riscaldamento, fatta salva l'avvenuta voltura dei contratti relativi alle utenze (luce, gas, riscaldamento). Ove non sia possibile la volturazione dei contratti (es. acqua potabile) si provvederà alla suddivisione in millesimi / utenti.
 - n) Il versamento trimestrale delle somme previste a titolo di compartecipazione ai proventi delle rette, commisurato ad un importo percentuale non inferiore al 7%, soggetto a rialzo in sede di gara, della retta mensile versata da ogni utente del micro nido all'Affidatario. Nulla è dovuto all'Ente per le iscrizioni e frequenza esclusivamente al baby parking.
 - o) L'Affidatario, per se ed aventi causa a qualunque titolo si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata del servizio a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, tranne diversa disposizione dell'Ente e nei limiti indicati dallo stesso.
 - p) L'Affidatario si obbliga a mantenere la denominazione del Nido quale stabilita dall'Ente e precisamente "Micro Nido Napoleone Rossi di Montelera".

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Ipab potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che l'Ipab sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 6 Oneri a carico dell'Ipab Casa Benefica

L'Ipab Casa Benefica oltre alla concessione in uso dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- b. la manutenzione straordinaria dell'immobile, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dall'Affidatario;
- c. la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà della Ipab Casa Benefica - ad uso dei bambini, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili all'Affidatario;
- d. la disponibilità a consentire l'utilizzo dei locali per attività correlate, in orari e modalità, che non intralcino l'attività principale di micro nido e che siano conformi alle normative di settore ed igienico sanitarie.

Art. 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

2. L'Affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

3. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata dell'affidamento del servizio; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'Affidatario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al Funzionario preposto al coordinamento ed alla vigilanza.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Funzionario sopra citato.

4. L'Affidatario è tenuto a sostituire il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

5. E' obbligo dell'Affidatario rispettare le norme previste dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro e sostenere tutti gli oneri relativi a tale materia; deve, inoltre, predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incendi casuali e dovrà essere esposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. L'Aggiudicatario deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini, agli utenti e loro famigliari (norma in materia di privacy).

Art. 8 Controlli e vigilanza - divieti

L'Ipab Casa Benefica si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel contratto.

L'Ente si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali ed al controllo delle derrate, sia presso la cucina che in distribuzione, mediante prelevamenti delle stesse ed analisi da effettuare presso i laboratori di propria fiducia.

L'Ente è autorizzato ad accedere ai locali in caso di urgenza o di grave emergenza, anche al di fuori dei normali orari di servizio del micronido.

È vietato l'accesso all'interno del micro nido a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitaria e commerciale di qualsiasi genere, non consentita.

All'affidatario non è consentito sub-affidare o cedere a terzi la gestione del micro nido; gli è consentito solamente affidare a terzi, ferma la sua responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature, come dovrà essere precisato in sede di gara.

L'inosservanza di tale divieto autorizza l'Amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9 Responsabilità

1. Sono demandate alla piena responsabilità dell'affidatario:

- a) la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi;
- b) ogni danno alle strutture, impianti, attrezzature derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile all'affidatario quanto se imputabile a terzi.

2. L'Affidatario esonera Ipab Casa Benefica da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ed ai visitatori in relazione all'espletamento del servizio.

3. L'Affidatario solleva Ipab Casa Benefica da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone, cose dipendenti dalla gestione.

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio l'Aggiudicatario presenterà, prima della stipula del contratto, pena decadenza dell'aggiudicazione:

A) CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo contrattuale come risultante in seguito all'aggiudicazione, Iva esclusa. La cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l'oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

La cauzione costituisce garanzia della permanente manutenzione ordinaria e del permanente adeguato funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento del servizio; dello stato di perfetta manutenzione al momento della scadenza contrattuale; di tutti gli adempimenti previsti per tutta la durata del contratto di affidamento e dei danni coperti dalla polizza assicurativa di cui in seguito, ove gli stessi fossero causati da dolo o comunque non fossero coperti dai contratti assicurativi. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali con la riconsegna dei locali arredi e materiali.

B) IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA con validità per l'intera durata contrattuale, per se stessa e per il personale impegnato, per eventuale responsabilità civile verso terzi e/o utenti, esonerando l'IPAB Casa Benefica da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio in oggetto.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, restano a carico della ditta aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Ente di rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio e rientranti nella manutenzione straordinaria, in quanto la ordinaria è a carico dell'Affidatario.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare all'IPAB la suddetta idonea polizza prima della sottoscrizione del contratto. La mancata attivazione della polizza assicurativa entro il termine sopra indicato determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 10 Risoluzione anticipata del contratto

1. L'Ipab Casa Benefica si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà della Ipab Casa Benefica;
- uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto;
- cessione o subappalto anche parziale del servizio, senza la preventiva autorizzazione della Ipab Casa Benefica;
- fallimento e/o frode;
- ripetuto non rispetto delle condizioni contrattuali o delle disposizioni di legge relative al servizio;
- inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di condizioni igienico-sanitarie;
- ripetute infrazioni e conseguenti contestazioni da parte della Ipab Casa Benefica e mancati adeguamenti nei tempi previsti.

2. Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato seguito da comunicazione della Ipab Casa Benefica in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ipab Casa Benefica il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelievi già effettuati.

4. L'applicazione di risoluzione del contratto non pregiudica per l'Ipab Casa Benefica la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

L'Ipab Casa Benefica si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per violazione comunque grave, accertata dall'Ipab Casa Benefica
- in caso di tossinfezione alimentare, comunque accertata da parte della Ipab Casa Benefica
- mancato rispetto dei parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato.

Art. 12 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso della durata del contratto le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente quello di Torino.

Art. 13 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di quietanza, di diritti fissi, di Segreteria di scritturazione, comprese quelle di registrazione.